ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Allegato 4

SCHEMA CONVENZIONE

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SOGGIORNO CONNESSE ALLE CURE IDRO-FANGO-TERMALI E CLIMATICHE A FAVORE DEGLI ASSISTITI INAIL

Tra

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato "**INAIL**") - Direzione Regionale Sicilia, con sede in Palermo, Viale del Fante n. 58/D, CAP 90146, Codice Fiscale n. 01165400589 e Partita IVA n. 00968951004, in persona del Direttore Regionale

e

la Struttura _____ (di seguito denominata "**Struttura**"), con sede legale in _____, Via _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA n. _____, rappresentata da _____, in qualità di Legale Rappresentante,

di seguito congiuntamente denominate anche "**Parti**",

Premesso che

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto che l'INAIL, sulla base di specifico Protocollo, riconosce ai propri assistiti che fruiscono di cure idro-fango-termali le prestazioni economiche accessorie di cui all'art. 5, comma 1, della Legge 24 ottobre 2000, n. 323, con oneri a carico dell'Istituto;
- con Determina del Presidente INAIL 15 maggio 2023, n. 118, è stato approvato il Protocollo sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idro-fango-termali e ai soggiorni climatici riconoscendo, a carico della gestione previdenziale, la prestazione di soggiorno degli infortunati e tecnopatici presso **strutture alberghiere convenzionate**;
- l'INAIL ha pubblicato apposito Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di strutture alberghiere, aventi unità operative ubicate nel territorio regionale, per la sottoscrizione, senza carattere di esclusività,

di convenzioni relative all'erogazione di prestazioni di soggiorno connesse a cure idro-fango-termali e climatiche in favore degli assistiti INAIL;
- a seguito dell'istruttoria svolta sulla manifestazione di interesse presentata, la Struttura, risultata in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso pubblico, è stata ammessa alla stipula della presente convenzione;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Oggetto della convenzione

La Struttura, classificata _____ stelle, si impegna a erogare, con le modalità e nei termini disciplinati dal presente atto e per l'intero periodo di validità della convenzione, comprese le mensilità di luglio e agosto, le prestazioni di soggiorno a favore degli assistiti INAIL aventi titolo a beneficiare delle cure.

Le prestazioni sono riconosciute per un periodo massimo di:

- 15 giorni per cure idro-fango-termali (12 giorni più 3 di viaggio);
- 20 giorni per i soggiorni climatici;

La Struttura si impegna altresì a ospitare, entro i medesimi limiti temporali, gli eventuali accompagnatori autorizzati, come individuati al successivo articolo 3, avviati dalle competenti Sedi INAIL.

Art. 3

Soggetti destinatari

Gli assistiti devono essere muniti di apposita lettera impegnativa Modello Prest. 6, rilasciata dalla competente Sede INAIL, nella quale sono indicati:

- la durata del soggiorno;
- il periodo autorizzato per le cure;
- l'eventuale nominativo della persona incaricata di accompagnare l'assistito nei casi previsti dagli articoli 76 e 218 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Resta inteso che le cure idro-fango-termali vengono prescritte dal medico di medicina generale o da specialista con eventuali modifiche ed integrazioni da parte dello specialista di STRUTTURA restando di competenza del dirigente medico dell'Istituto l'autorizzazione alle prestazioni Inail.

Art. 4

Tariffe

Le tariffe relative alle prestazioni oggetto della presente convenzione sono fissate nelle seguenti misure, tenuto conto della classificazione della Struttura:

Retta giornaliera pro capite

(comprensiva di alloggio e vitto, incluse le bevande analcoliche)

- euro **65,02** per le strutture alberghiere classificate a **3 stelle**;
- euro **75,86** per le strutture alberghiere classificate a **4 stelle**.

Le predette tariffe si applicano sia all'assistito sia all'eventuale accompagnatore autorizzato. L'INAIL provvederà all'aggiornamento annuale delle tariffe in relazione alle variazioni del tasso di inflazione programmato.

L'IVA sarà addebitata separatamente mediante il meccanismo dello **split payment**, applicando l'aliquota vigente prevista per le prestazioni alberghiere.

In caso di soggiorno climatico, la tariffa comprende i servizi di spiaggia, inclusi, a titolo esemplificativo, ombrellone, cabina e servizi accessori.

La Struttura non può richiedere agli assistiti o agli accompagnatori autorizzati alcun corrispettivo aggiuntivo per le prestazioni oggetto della presente convenzione, fatto salvo il pagamento dell'eventuale imposta di soggiorno ove prevista dalla normativa locale

Qualora prevista dalla normativa locale, l'imposta di soggiorno resta a carico dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore autorizzato e dovrà essere versata direttamente dagli stessi alla Struttura. L'importo potrà essere successivamente rimborsato dalla competente Sede INAIL previa presentazione della relativa documentazione giustificativa.

Art. 5

Fatturazione elettronica

Ai sensi del D.M. n. 55/2013, le prestazioni rese in esecuzione della presente convenzione devono essere fatturate esclusivamente in formato elettronico.

Al termine del soggiorno, la Struttura trasmette la fattura elettronica alla competente Sede INAIL tramite il Sistema di Interscambio (SDI), indicando:

- nel campo **1.1.4 "Codice Destinatario"**: il codice **S1JX0T**;
- nel campo **1.2.6 "Riferimento Amministrazione"**: il codice della Sede INAIL che ha emesso l'impegnativa.

Le fatture non devono contenere il nominativo dell'assistito né altri dati personali idonei a consentirne l'identificazione diretta.

Devono essere indicati esclusivamente:

- il numero del caso di infortunio o malattia professionale;
- il numero dell'impegnativa;
- le date di inizio e fine soggiorno;
- gli importi contabili distinti per titolo di spesa.

La STRUTTURA si impegna a compilare la fattura elettronica nel rispetto delle specifiche tecniche previste dalla normativa vigente e dalle indicazioni operative fornite dall'INAIL, valorizzando correttamente i campi relativi al regime IVA applicabile e alla scissione dei pagamenti (split payment).

La Struttura si impegna a restituire tramite PEC alla Sede INAIL competente la copia dell'impegnativa Modello Prest. 6 recante la dicitura "Foglio C - copia da restituire all'INAIL", **debitamente compilata** in ogni sua parte e sottoscritta dall'assistito beneficiario della prestazione.

La Direzione Regionale INAIL competente provvede al pagamento delle fatture entro 30 giorni dalla ricezione, mediante accredito sul conto corrente dedicato indicato dalla Struttura nella documentazione amministrativa presentata.

Art. 6

Periodo di soggiorno

Il periodo di soggiorno oggetto di fatturazione è determinato dal numero effettivo delle notti trascorse presso la Struttura e comunque entro i limiti temporali autorizzati dalla competente Sede INAIL.

In caso di partenza anticipata dell'assistito, saranno corrisposte esclusivamente le giornate di effettiva presenza.

Art. 7

Trattamento di soggiorno

La Struttura garantisce agli assistiti e agli eventuali accompagnatori autorizzati l'alloggio in ambienti decorosi, adeguatamente arredati e conformi ai requisiti normativi vigenti.

Le sistemazioni saranno in camere con non più di due posti letto.

Qualora la Struttura assegni una camera a uso singolo, non potrà essere applicato né richiesto alcun supplemento economico all'assistito.

La Struttura garantisce inoltre un trattamento alimentare adeguato, sano e sufficiente, comprendente:

- colazione;
- pranzo;
- cena.

Art. 8

Requisiti

La Struttura si impegna a mantenere per tutta la durata della convenzione i requisiti dichiarati nella manifestazione di interesse e nella documentazione allegata all'Avviso pubblico.

In particolare, resta obbligata a garantire:

- il possesso e il mantenimento, per tutta la durata della convenzione, dei titoli abilitativi richiesti per l'esercizio dell'attività turistico-ricettiva alberghiera e, ove applicabile, delle autorizzazioni sanitarie e dell'accreditamento istituzionale previsti dalla normativa vigente;
- il rispetto della normativa vigente in materia di "sicurezza del paziente", di salute e sicurezza sul lavoro nonché della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare;
- l'assenza di barriere architettoniche tali da limitare l'accessibilità agli assistiti;
- la regolarità assicurativa e contributiva;
- il rispetto della normativa vigente generale e specifica in materia di impianti climatici, idrici, dei gas.
- la conformità degli impianti tecnologici alle disposizioni vigenti e l'esecuzione delle verifiche e manutenzioni periodiche previste dalla normativa applicabile generale e specifica per le attività svolte.
- ove vengano erogate idro-fango-termali, che le apparecchiature elettromedicali siano sottoposte alle verifiche e manutenzioni previste dalla normativa vigente e dalle norme tecniche applicabili e aggiornate;
- la segnalazione di eventuali eventi avversi o eventi sentinella riguardanti gli assistiti INAIL;
- limitatamente alle strutture che erogano prestazioni di tipo A, il possesso e il mantenimento per tutta la durata della convenzione di un valido titolo giuridico che legittimi l'utilizzo della risorsa termale impiegata per l'erogazione delle cure, comprovato mediante concessione mineraria o altro titolo previsto dalla normativa regionale vigente.

La STRUTTURA dichiara di essere in regola con la normativa vigente in materia di protezione contro le scariche atmosferiche, di aver effettuato la valutazione del rischio fulminazione prevista dalla normativa applicabile e, ove necessario, di essere dotata dei relativi dispositivi e impianti di protezione, regolarmente verificati e manutenuti.

I requisiti di natura sanitaria si applicano esclusivamente alle strutture che erogano direttamente prestazioni termali o altre attività sanitarie.

La STRUTTURA dichiara di essere in possesso di procedure per contattare il medico curante o la sede INAIL competente, di riferimenti sanitari territoriali nonché di procedure per un eventuale trasferimento urgente al Pronto Soccorso.

La STRUTTURA garantisce l'adozione di procedure di prevenzione e controllo del rischio infettivo, ivi compresa la gestione del rischio Legionella e degli altri rischi correlati agli impianti idrici, agli ambienti comuni e alle attività eventualmente erogate, conformemente alla normativa vigente e alle indicazioni delle Autorità sanitarie competenti.

I requisiti e gli obblighi previsti dal presente articolo devono intendersi quale specificazione e attuazione dei requisiti organizzativi, gestionali e di sicurezza già richiesti dall'Avviso pubblico e devono essere mantenuti per tutta la durata del rapporto convenzionale

Art. 9

Verifiche

L'INAIL, tramite i propri organi centrali e territoriali, può effettuare in qualsiasi momento verifiche, sopralluoghi ispettivi e richieste di esibizione documentale finalizzati ad accertare il rispetto delle disposizioni della presente convenzione. La mancata collaborazione ai controlli verrà considerata grave inadempimento.

La Struttura si impegna a collaborare con l'INAIL nella gestione di reclami, segnalazioni e richieste di chiarimento formulate dagli assistiti, con l'obbligo di conservare e mettere a disposizione dell'INAIL la documentazione relativa a reclami, eventi avversi e segnalazioni.

Art. 10

Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di tre anni decorrenti dalla data di inserimento della Struttura nell'elenco delle strutture convenzionate approvato dalla Direzione regionale Sicilia e scadrà il _____.

La convenzione non è soggetta a rinnovo tacito. Alla scadenza, l'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto convenzionale sarà subordinata alla presentazione di una nuova manifestazione di interesse e alla positiva verifica del permanere dei requisiti previsti dall'Avviso vigente.

Per garantire la continuità assistenziale, le prestazioni già avviate alla data di scadenza della convenzione dovranno essere regolarmente completate.

Art. 11

Risoluzione e recesso

Il venir meno anche di uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 8 costituisce causa di **risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile**.

Costituisce altresì causa di risoluzione la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione, l'esecuzione irregolare o qualitativamente non appropriata delle prestazioni oggetto della convenzione, qualora reiteratamente contestata dall'INAIL

La Struttura è tenuta a comunicare immediatamente alla competente Sede INAIL, mediante PEC, ogni circostanza che determini la perdita o la modifica dei requisiti richiesti.

Ciascuna Parte può recedere dalla convenzione in qualunque momento mediante comunicazione scritta e motivata da trasmettere tramite PEC con preavviso di almeno sessanta giorni.

In caso di recesso o risoluzione, resta fermo l'obbligo della Struttura di completare le prestazioni già autorizzate e in corso, salvo diversa disposizione della competente Sede INAIL.

L'INAIL si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente l'invio di assistiti alla Struttura in presenza di segnalazioni circostanziate o accertamenti in corso relativi alla perdita dei requisiti prescritti.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito della presente convenzione esclusivamente per finalità connesse alla sua esecuzione, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. La STRUTTURA adotta adeguate misure tecniche e organizzative volte a garantire la riservatezza dei dati trattati.

Qualora la STRUTTURA eroghi direttamente prestazioni sanitarie o termali, provvede all'acquisizione del consenso informato secondo la normativa vigente.

Art. 13

Sicurezza del paziente e salute e sicurezza sul lavoro

La Struttura dichiara di osservare integralmente la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'osservanza delle norme di cui al D.Lgs 101/2020 e s.m.i. nonché la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare.

La Struttura dichiara altresì l'assenza di barriere architettoniche interne ed esterne che possano limitare o impedire l'accesso e la fruizione dei servizi da parte degli assistiti ivi inclusi accessibilità interna alle camere, ai percorsi interni, e ove necessari, agli ascensori e alla presenza di bagni per disabili.

Ove la Struttura eroghi cure termali dichiara di adottare procedure di gestione del rischio clinico e sicurezza delle cure coerenti con la Legge 24/2017 e s.m.i.. e, inoltre, dichiara che in caso di attività sanitarie, tutto il personale sanitario ivi operante è abilitato, regolarmente iscritto agli Albi professionali ed in regola con la formazione ECM.

La STRUTTURA dichiara di essere in possesso inoltre:

- della capacità di attivazione 112/118;
- di un piano di emergenza ed evacuazione aggiornato e conforme alla normativa vigente

Ove la STRUTTURA eroghi attività termali e sanitarie dichiara di essere in possesso:

- del personale formato BLS-D;
- del DAE
- di un piano di gestione degli eventi avversi
- di un piano emergenza sanitaria;

La STRUTTURA ha l'obbligo di comunicazione all'INAIL di eventi avversi gravi occorsi durante il soggiorno o nell'ambito delle attività sanitarie convenzionate

La STRUTTURA garantisce adeguate condizioni organizzative e logistiche in relazione sistemazione logistica dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore autorizzato, assicurando condizioni che non compromettano la finalità terapeutica o riabilitativa del soggiorno anche considerate le esigenze di persone con ridotta autonomia motoria o funzionale e/o con vulnerabilità.

La STRUTTURA dichiara, inoltre, di disporre di procedure per la gestione farmacologica degli ospiti qualora gli stessi necessitino della conservazione di farmaci o presidi medici durante il soggiorno.

Art. 14

Responsabilità e manleva

La Struttura assume ogni responsabilità per danni, infortuni o pregiudizi arrecati agli assistiti INAIL e agli eventuali accompagnatori autorizzati nello svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

La responsabilità sussiste anche qualora il danno sia causato da dipendenti, collaboratori o incaricati della Struttura per omissioni, negligenze, imprudenze o altre inadempienze connesse all'esecuzione delle attività convenzionate.

Restano a carico della Struttura gli eventuali danni non coperti da polizza assicurativa o eccedenti i relativi massimali.

La STRUTTURA garantisce, per tutta la durata della convenzione, la sussistenza di un'adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, riferita anche alle eventuali unità operative presso le quali sono erogati i servizi oggetto della convenzione, a copertura dei danni derivanti dall'utilizzo dei locali, degli impianti, delle attrezzature e degli spazi della struttura, nonché dallo svolgimento delle attività e dei servizi dalla stessa erogati. La copertura assicurativa deve comprendere anche i danni cagionati a terzi, nell'esercizio delle rispettive mansioni o attività, dai dipendenti, collaboratori e consulenti dei quali la STRUTTURA si avvalga.

Qualora la STRUTTURA eroghi direttamente prestazioni sanitarie o termali, la copertura assicurativa dovrà comprendere la responsabilità civile derivante dall'esercizio delle predette attività e la responsabilità sanitaria correlata alle prestazioni erogate, con massimali adeguati ai rischi connessi e validità per tutta la durata della convenzione

La STRUTTURA si impegna a mantenere senza soluzione di continuità la copertura assicurativa per tutta la durata della convenzione, comunicando entro 10 giorni ogni modifica, sospensione o cessazione della stessa.

Art. 15

Patto di integrità

Le Parti si impegnano a osservare la normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza amministrativa e incompatibilità.

La Struttura dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il Patto di Integrità allegato all'Avviso pubblico, che costituisce parte integrante della presente convenzione.

L'insorgenza di situazioni di conflitto di interessi dovrà essere immediatamente comunicata all'INAIL.

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo costituiscono grave inadempimento contrattuale e possono comportare la risoluzione della convenzione.

Art. 16

Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il **Foro di Palermo**.

Art. 17

Spese contrattuali

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 9 della Tabella Allegato B al D.P.R. n. 642/1972.

La registrazione è dovuta esclusivamente in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico della Parte che ne richieda la registrazione.

Sottoscrizione

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo _____, data _____

Per l'INAIL	Per la Struttura
Il Direttore Regionale	Il Legale Rappresentante
Dott. Giorgio Soluri	_____

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82